

---

## CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO SASSARI

### Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Ai sensi della legge n. 71 del 29 maggio 2017 art. 4, c. 2 bis  
deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16.5.2025  
approvato dal Commissario Straordinario in data 26/05/2025

## Indice

|                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 1. Introduzione                                                                                          | pag. 3  |
| § 2. Definizione di bullismo e cyberbullismo                                                               | pag. 4  |
| § 3. Le condotte di bullismo e cyberbullismo e le conseguenze giuridiche                                   | pag. 4  |
| § 4. I soggetti coinvolti e forme di tutela                                                                | pag. 6  |
| § 5. Le responsabilità                                                                                     | pag. 8  |
| § 6. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo e le loro funzioni | pag. 10 |
| § 7. Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo                                      | pag. 11 |
| § 8. L'intervento della scuola e i protocolli in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo               | pag. 13 |
| § 9. Le sanzioni disciplinari scolastiche                                                                  | pag. 15 |
| § 10. Alcuni dati statistici generali                                                                      | pag. 19 |
| § 11. Questionario rivolto agli studenti                                                                   | Pag 20  |
| § 12. Facsimile "Prima segnalazione di (presunti) atti di bullismo e/o cyberbullismo"                      | pag. 23 |

## § 1. Introduzione

In data 14 giugno 2024 è entrata in vigore la legge n. 70 del 17 maggio 2024. Tale atto normativo:

- ha modificato e integrato la legge n. 71/2017 recante “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” (art. 1);
- obbliga ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, ad adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (art.1);
- istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (art.1);
- ha modificato l’art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante “istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni” prevedendo l’inasprimento delle misure coercitive non penali - di competenza dello stesso tribunale - inserendo espressamente, tra i presupposti di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Prima dell’adozione delle misure, inoltre, è necessario un intervento che si sostanzia in un percorso di mediazione o un progetto di intervento rieducativo/ripartivo diretto e monitorato dai servizi sociali; all’esito di tale intervento il tribunale potrà disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto, l’affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali o il collocamento temporaneo in comunità. (art. 2);
- ha delegato il Governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (art. 3) che si uniformino ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - potenziare il servizio di assistenza delle vittime di bullismo e/o cyberbullismo mediante il numero pubblico gratuito e attivo 24 ore su 24 “Emergenza infanzia 114”, per fornire alle vittime e ai loro parenti una prima assistenza psicologica e giuridica e, nei casi più gravi, informare prontamente della situazione di pericolo segnalata l’organo di polizia;
  - prevedere che l’ISTAT svolga ogni 2 anni una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche al fine di individuare i soggetti più esposti al rischio;
  - prevedere che i contratti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione richiamino l’art. 2048 c.c. in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete;
  - prevedere che la Presidenza del CdM promuova campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi.
- ha istituito la “giornata del rispetto”, che verrà celebrata il 20 gennaio, data della morte di Willy Monteiro Duarte, vittima di omicidio e medaglia d’oro al valore civile alla memoria. Tale giornata sarà dedicata ad attività di sensibilizzazione ed educazione al rispetto verso gli altri e favorire la riflessione sui temi della prevenzione di ogni forma di violenza ed il contrasto a qualsiasi discriminazione (art. 4);
- ha modificato il d.P.R. n. 249/98, rubricato “regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. In tal senso ciascuna scuola dovrà porre in essere le condizioni per assicurare l’emersione di episodi di bullismo e/o cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza. La scuola inoltre deve integrare la disciplina relativa al “patto educativo di corresponsabilità” (art. 5-bis), prevedendo che in esso siano espressamente indicate le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, in particolare circa l’uso di internet e delle comunità virtuali; deve inoltre essere previsto l’impegno, da parte delle famiglie e della scuola, a collaborare per

favorire l'emersione di episodi di bullismo e/o cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia (art. 5);

## § 2. Definizione di bullismo e cyberbullismo

L'art. 1 c.1-*bis* della L. n. 71/2017, modificata dalla L. n. 70/ 2024, definisce il **bullismo** come "l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Il "bullismo" si manifesta attraverso comportamenti di prevaricazione e sopraffazione posti in essere da uno o più soggetti nei confronti di una persona che diventa bersaglio di violenze verbali e fisiche; caratteristiche dell'allarmante fenomeno sono la giovane età dei soggetti coinvolti a vario titolo ed il contesto in cui spesso agiscono (la scuola, i luoghi dove si pratica sport e gli ambienti di aggregazione in generale). Una delle conseguenze di tali prevaricazioni è il danno per l'autostima della vittima che potrebbe essere indotta ad abbandonare la scuola o ad evitare occasioni di socializzazione. A tali condotte vietate l'ordinamento giuridico reagisce attraverso strumenti di tutela penale e civile oltre che con la previsione di misure di prevenzione e contrasto.

In sintesi le caratteristiche essenziali del fenomeno sono:

- l'intenzionalità dell'azione: l'obiettivo del bullo è offendere, danneggiare, emarginare;
- la ripetitività dell'azione: le condotte persecutorie sono reiterate nel tempo;
- la disparità di forze: la vittima si trova in una posizione di inferiorità, anche psicologica, che le impedisce di sottrarsi alle azioni del bullo;
- l'isolamento della vittima: la vittima tende a dissimulare il proprio disagio ed è restia a chiedere aiuto o a rivelare ad altri il proprio stato di soggezione;
- l'offesa di beni della vita meritevoli di tutela giuridica.

La massiccia diffusione di device (smartphone, tablet, p.c.) e l'accesso alla rete internet ha determinato l'emersione di nuove modalità di aggressione che hanno dato vita al **cyberbullismo** che identifica tutte le forme di bullismo realizzate attraverso strumenti elettronici, sfruttando il web al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto pregiudizievole per il soggetto individuato come vittima.

Ex art 1 c. 2, legge 71/2017 "per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

## § 3. Le condotte di bullismo e cyberbullismo e le conseguenze giuridiche

### 3.1. le tipologie di bullismo e le relative condotte

A seconda della tipologia di aggressione e delle sue possibili cause, si distingue tra:

- **bullismo fisico**, quando il bullo ricorre a forme di violenza fisica, anche non gravi, per imporre e dimostrare la propria supremazia sulla vittima. Esso ricomprende, perciò, qualsiasi tipo di aggressione fisica compiuta da una o più persone nei confronti di un altro individuo, oltre alla distruzione o danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali. Il contatto fisico può manifestarsi sotto forma di spinte, stratonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi. Il bullo è solitamente dotato di forza fisica ed è difficile per la vittima, che si trova in uno stato di impotenza e di sottomissione, difendersi o fuggire dal suo aggressore. Possibili reati configurabili: percosse, lesione personale, rissa, violenza privata, atti persecutori, omicidio, danneggiamento e furto.
- **bullismo verbale**, quando l'aggressione avviene per mezzo delle parole attraverso il ricorso all'insulto, allo scherno, alle derisioni insistenti o alle minacce. L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative ha l'intento di spaventare la vittima, di sminuirne e lederne la dignità. Possibili reati configurabili: minaccia, atti persecutori, diffamazione, istigazione a delinquere.
- **bullismo relazionale**, che mira ad allontanare la vittima da un gruppo attraverso una attività volta a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto, viene realizzato attraverso il "linguaggio del corpo ostile", la "violenza psicologia del silenzio", l'umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima. Possibili reati configurabili: calunnia e diffamazione.
- **bullismo sessuale**, se le azioni aggressive concernono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che vanno dalle molestie verbali alle vere e proprie forme di violenza sessuale. Possibili reati configurabili: corruzione di minorenne, violenza sessuale;
- **bullismo discriminatorio**, quando le condotte vessatorie sono volte a colpire ed emarginare un soggetto in quanto diverso (per orientamento sessuale, provenienza geografica, fede religiosa...) rispetto ai canoni accettabili per il bullo. Il bullismo discriminatorio è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia e si palesa attraverso aggressioni verbali o fisiche. Le vittime di bullismo discriminatorio vengono insultati, minacciati, derisi, emarginati, percossi per il loro colore della pelle, per i tratti somatici, per il modo in cui vestono o parlano, per il credo religioso. Una *species* di bullismo discriminatorio è il bullismo omotransfobico che porta a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale o presunto orientamento sessuale o per la sua identità di genere. Il bullismo discriminatorio porta spesso alla "ghettizzazione della vittima". Possibili reati configurabili: istigazione a disobbedire alle leggi, istigazione al suicidio e omicidio.

### § 3.2. Le condotte di cyberbullismo

Per giurisprudenza dominante il cyberbullismo, a sua volta, è integrato dalle seguenti diverse condotte:

- **flaming** (*lite furibonda*) offesa, insulto o provocazione di una persona in un *social* o in un *forum*. Possibili reati configurabili diffamazione e molestia.
- **harassment** (*molestia*): invio ad una persona, ripetuto nel tempo e attraverso la rete in rapporto one-to-one, di messaggi insultanti e volgari. Possibili reati configurabili ingiuria, molestia e atti persecutori;
- **cyberstalking** (*molestia informatica*) comportamento in rete offensivo e molesto insistente e intimidatorio che porta la vittima ad un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenera timore per l'incolumità propria o dei propri cari ovvero costringe la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. Possibili reati configurabili diffamazione, molestia, minaccia, atti persecutori, violenza privata, istigazione al suicidio...
- **Denigration** (*denigrazione*) attività offensiva intenzionale di danneggiare la

reputazione e la rete amicale di una persona, attraverso la pubblicazione sui social di notizie anche false. Possibili reati configurabili: diffamazione, di votazione di materiale pedopornografico, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

- **Impersonation (personificazione)** violazione di un account e nell'accesso abusivo a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dell' account. La condotta potrebbe integrare i reati di sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza e frode informatica. Possibili reati configurabili: sostituzione di persona, accesso abusivo del sistema informatico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici, frode informatica...
- **outing and trichery (rivelazione e inganno)** tradimento da parte del bullo della fiducia che la vittima riponeva in lui, avendo questi diffuso in rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati. Possibili reati configurabili: diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, diffusione illecita di immagini o Video sessualmente espliciti.
- **Exclusion (esclusione)** consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

#### § 4. soggetti coinvolti e forme di tutela

I soggetti coinvolti nelle fattispecie di bullismo e cyberbullismo verificatesi in ambiente scolastico sono:

1. **Il bullo**, soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; non è escluso che il bullo possa agire solo per compiacere altri. Alcuni soggetti assumono le vesti di gregari del bullo.
2. **La vittima** è il soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive.
3. **I pari**: soggetti terzi che assistono ad atti di bullismo e cyberbullismo. I pari si distinguono in:
  - a. bulli passivi o gregari, soggetti insicuri e spesso con scarso rendimento scolastico che sostengono il bullo dominante. Spesso le azioni aggressive sono viste come un mezzo di "riscatto sociale" presso i coetanei, colmando così la scarsa considerazione di cui godono.
  - b. pari che partecipano in vario modo all'azione aggressiva,
  - c. spettatori passivi che, per paura, non sono in grado di difendere il compagno dal bullo e dai suoi gregari.
  - d. difensori della vittima, pari che, dotati di maturità psico-fisica, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo.
4. **La scuola** è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. (art. 4, c. 3, legge n.71/2017).

- 5. Le famiglie** sia del bullo che della vittima. Le famiglie sottoscrivono, contestualmente all'iscrizione, il patto educativo di corresponsabilità, che declina i principi, i valori e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare; ciò premesso le famiglie del bullo e del bullo gregario saranno responsabili civilmente per gli atti compiuti dai figli in danno delle loro vittime. La famiglia della vittima può, per converso, fare valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

La singola condotta di bullismo e cyberbullismo è penalmente rilevante, potendo integrare una o più condotte offensive di beni della vita previste dal vigente codice penale e dalla legislazione penale speciale e potendo perciò configurare anche il cd. "concorso formale di reato" (la sanzione sarebbe in tal caso la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo). Le ipotesi di reato più frequenti sono diffamazione, calunnia, simulazione di reato, minaccia, atti persecutori, molestia o disturbo alle persone, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, interferenze illecite nella vita privata, divulgazione materiale pedopornografico, percosse, lesione personale, rissa, istigazione a delinquere, violenza privata, sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, frode informatica, furto, danneggiamento, istigazione al suicidio.

Il combinato disposto delle leggi n. 71/2017 e n. 70/2024 disciplinano il contrasto ai fenomeni del bullismo del cyberbullismo. L'art. 1 della legge 71/2017 esplicita le finalità della legge ovvero "prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso".

Ai sensi dell'art. 2 della stessa legge il minore ultraquattordicenne, il genitore o esercente la tutela sul minore, che abbia subito atti di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi suo dato personale diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora gli stessi non integrino le fattispecie previste dall'art. 167, d. lgs. n. 196/2003, recante "codice in materia di protezione dei dati personali"; qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, e entro le 48 ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, la quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli artt. 143 e 144, "codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 7 nei casi in cui non sia stata proposta querela o denuncia per il reato di diffamazione, di minaccia, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti o per taluno dei reati commessi mediante la rete internet da minorenni di età superiore agli anni 14

nei confronti di altro minorenne, il genitore o tutore della vittima o lo stesso minore leso può proporre istanza di ammonimento al questore. La richiesta, presentata presso gli uffici di polizia, deve contenere la descrizione dei fatti, delle persone coinvolte ed eventuali documenti allegati. Se l'istanza è ritenuta fondata il questore ammonirà verbalmente il minore in presenza del genitore o di persona esercente la potestà genitoriale, invitandolo con specifiche prescrizioni a tenere una condotta conforme alla legge. Di tale ammonimento è redatto processo verbale che, in copia, viene consegnato al richiedente l'ammonimento e all'ammonito. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età ma se il bullo ammonito commette reato la pena è aumentata. La finalità dell'ammonimento è tutelare la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive ma anche preservare il minore autore dei fatti da un possibile processo penale, richiamandolo sul disvalore sociale dei suoi comportamenti.

La legge n. 71/2017 incarica le istituzioni scolastiche a prevenire e contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. In particolare il dirigente scolastico che ha conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti presso l'istituto scolastico che dirige, salvo che il fatto costituisca reato, ha l'obbligo di provvedere affinché vengano assicurate sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Le sanzioni disciplinari possono accompagnarsi, previo parere favorevole del minorenne e dei genitori, ad un progetto educativo con finalità rieducativa e riparativa. Il dirigente scolastico deve prontamente avvisare i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità. Nei casi più gravi, nel caso di condotte reiterate e quando le iniziative rieducative adottate non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico deve riferire alle autorità giudiziarie competenti anche per l'eventuale attivazione delle necessarie misure rieducative. (art 5)

## **§ 5. Le responsabilità**

### **§ 5.1. La responsabilità del bullo**

Le norme previste dalla legge n. 71/2017 e successive modifiche non si applicano ai maggiori di anni 18. Premesso che non è penalmente imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non ha compiuto i 14 anni, il minore infraquattordicenne può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati e vi è la possibilità di reiterazione. In tal caso il giudice, valutata la gravità del fatto e le condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, può applicare misure di sicurezza personali come il riformatorio giudiziario o la libertà vigilata.

Il minore di anni 18 che ha compiuto i 14 anni di età è imputabile se al momento in cui ha commesso il fatto aveva capacità di intendere e di volere ma la pena è diminuita. Nel caso in cui, invece, non sia capace di intendere e di volere, si applicano le misure di sicurezza personali.

Se il minore di anni 18 non è mai stato precedentemente condannato, il reato non è grave e il giudice ritiene che il reo non commetterà altri reati, il magistrato non pronunciare una condanna ma ricorre al perdono giudiziale che – concesso solo una volta - estingue il reato.

Il minorenne di età superiore agli anni 14 che abbia commesso atti di bullismo e cyberbullismo ai danni di un minore può essere ammonito dal questore. Gli effetti dell'ammonimento cessano con la maggiore età. Nel caso di reiterazione di atti di bullismo e cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene avviato d'ufficio il processo penale e aggravata la pena.

### **§ 5.2. La responsabilità del "bullo passivo"**

Il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato commesso dal bullo dominante e perciò, per gli effetti della legge penale soggiace alla pena per questo stabilita.

Secondo consolidata giurisprudenza penale la presenza fisica alla consumazione del reato configura concorso morale penalmente rilevante se realizza un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e ne agevola l'opera; il concorrente deve aver voluto l'evento criminoso e partecipare ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale. La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato è che nel primo caso il soggetto tiene un comportamento passivo che non fornisce un contributo causale al reato, mentre nel secondo caso vi è un consapevole contributo positivo, morale e materiale all'altrui condotta criminosa, anche agevolando o rafforzando il presupposto criminoso del bullo.

In campo civile la Suprema Corte ha sentenziato che quando la produzione del fatto dannoso è addebitale a più soggetti è sufficiente, per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse.

### **§ 5.3. La responsabilità dello “spettatore passivo”**

Gli spettatori passivi sono i pari che, pur ritenendo deprecabili le condotte del bullo, per paura non sono in grado di difendere il compagno vittima del bullo e dei gregari.

I pari sono certamente lo strumento più efficace per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. L'accettazione ed il silenzio da parte degli spettatori degli atti prevaricatori del bullo ai danni di soggetti fragili aumenta l'audacia del bullo mentre una coraggiosa opposizione e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, ne offuscano la popolarità.

Gli spettatori passivi, in genere minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi.

### **§ 5.4. La responsabilità dei genitori**

I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono civilmente responsabili per *culpa in educando* per i danni causati dal fatto illecito dei minori. I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

### **§ 5.5. La responsabilità del personale scolastico**

I docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili per *culpa in vigilando* del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui essi sono sotto la loro vigilanza. Docenti e personale ausiliario sono liberati dalla responsabilità civile solo se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

Va precisato che è riconosciuto dalla giurisprudenza l'esistenza del “vincolo di solidarietà” tra la *culpa in educando* e la *culpa in vigilando*, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori e il personale scolastico quando venga accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione.

Il personale scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati connessi deve informarne tempestivamente per iscritto il dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Il dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve anche segnalare l'evento all'autorità giudiziaria.

Anche il personale scolastico, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato di omessa denuncia il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria di un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio della sua funzione, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.

## **§ 6. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo e le loro funzioni**

Il combinato disposto delle leggi n. 71/2017, n.70/2024 e il d.m. n. 18/2021 ha istituito i seguenti organi scolastici a presidio permanente contro bullismo e cyberbullismo.

### **1. Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo**, individuato, nell'ambito della propria autonomia, in ogni istituto scolastico fra i docenti con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Al referente scolastico sono assegnati i seguenti compiti:

- collaborare con gli insegnanti, fornire consulenza al personale scolastico e curarne la formazione
- proporre al Collegio dei docenti corsi di formazione
- curare la formazione degli studenti e delle famiglie
- coadiuvare il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva per monitoraggio e prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- monitorare i casi di bullismo e di cyberbullismo
- elaborare annualmente dati statistici sui casi di bullismo e di cyberbullismo verificatisi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti
- comunicare i dati statistici ai referenti degli USR e USP per il bullismo e il cyberbullismo
- coadiuvare il team antibullismo e il team per l'emergenza
- creare alleanze con i referenti degli USP e USR per il bullismo e il cyberbullismo
- creare rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti
- rendere disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- partecipare ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA
- curare l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo di cyberbullismo", avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio
- curare ed aggiornare il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

### **2. Il team antibullismo**, coordinato e presieduto dal dirigente scolastico che lo convoca, si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico. Il team antibullismo è composto da:

- dirigente scolastico
- referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- animatore digitale
- psicologo del centro di informazione e consulenza presso la scuola
- counselor presso lo sportello di ascolto psicologico
- presidente del Consiglio d'Istituto (commissario straordinario)
- rappresentanti degli studenti ~~presso il Consiglio d'Istituto.~~

Tale organo ha il compito di individuare di anno in anno le strategie e gli interventi di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo, pertanto individuerà gli strumenti più opportuni per realizzare la prevenzione primaria o universale, la prevenzione secondaria o selettiva e, infine, la prevenzione terziaria o indicata (cfr. d.m. 13 gennaio 2021, n. 18).

**3. Il team per l'emergenza**, coordinato e presieduto dal dirigente scolastico che lo convoca, si riunisce al verificarsi di episodi di bullismo e cyberbullismo.

Il team per l'emergenza è costituito da:

- dirigente scolastico
- referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- psicologo del centro di informazione e consulenza presso la scuola
- counselor presso lo sportello di ascolto psicologico.

Tale organo:

- riceve la scheda di "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima
- istruisce il caso, redigendo scheda di valutazione
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, i servizi sociali, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione in luogo delle misure puramente sanzionatorie)
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

## **§ 7. La prevenzione primaria, secondarie e terziaria**

**a. La prevenzione primaria** ha lo scopo di favorire un clima positivo tra gli studenti che ispirano i propri comportamenti al rispetto reciproco anche grazie al senso di comunità che la scuola favorisce attraverso azioni comuni rivolte a tutta la popolazione scolastica.

Per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è fondamentale adottare azioni che coinvolgono attivamente le componenti scolastiche adulte, personale scolastico e famiglie, che si assumono la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni a cui forniscono informazioni e aiuto.

La scuola deve offrire al suo interno il servizio di ascolto psicologico presso il relativo sportello ed il servizio svolto dal centro di informazione e consulenza psicologica; provvederà alla somministrazione di questionari anonimi esplorativi all'intera popolazione scolastica così da avere contezza generale del fenomeno. Nelle "cassette con il nodo blu" collocate negli ambienti scolastici, gli studenti possono riferire per iscritto stati di disagio o denunciare anche anonimamente condotte di bullismo e cyberbullismo.

I docenti curriculari del dipartimento di lingua e letteratura italiana potranno somministrare agli studenti elaborati *ad hoc* attraverso i quali il consiglio di classe potrà avere contezza di eventuali situazioni di disagio personale.

I docenti che notano atteggiamenti o comportamenti indicativi di disagio o malessere di uno studente segnalano, tramite il coordinatore di classe, tempestivamente alle famiglie quanto rilevato. Del disagio o malessere il coordinatore dovrà informare il consiglio di classe.

I docenti segnalano tempestivamente, secondo le stesse modalità, alle famiglie atteggiamenti o comportamenti anticipatori delle più gravi condotte di bullismo e cyberbullismo.

Rientrano nella prevenzione primaria interventi di tipo educativo, inseriti nella politica scolastica quali:

- l'istituzione della "giornata del rispetto" per approfondire le tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione;
- la partecipazione alla "giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo";
- l'incontro con la Polizia postale;
- incontri dedicati all'argomento, estesi alla partecipazione di docenti e famiglie, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti, avvocati;
- il potenziamento del percorso didattico di Educazione Civica inerente alla tematica della "Lotta al bullismo e cyberbullismo".

#### **b. La prevenzione secondaria**

La prevenzione secondaria viene svolta dai consigli di classe attraverso azioni indirizzate a singoli gruppi-classe in cui si registrano criticità relazionali, ancora non sostanziate in atti di bullismo e cyberbullismo. La finalità è creare un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e della pacifica convivenza in classe attraverso una serie di azioni di cui è responsabile il coordinatore di classe e di cui riferisce per iscritto al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

Il consiglio di classe è tenuto a:

- Osservare e monitorare i comportamenti a rischio dei potenziali bulli e delle possibili vittime
- condannare ogni atto di sopraffazione e di intolleranza
- comunicare con le famiglie degli studenti della classe e stimolarne un coinvolgimento attivo
- individuare semplici regole di comportamento contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che tutti gli studenti del gruppo-classe devono osservare
- adottare tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo
- potenziare le competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva
- ricorrere al *role playing*, al *problem solving* e al lavoro cooperativo, per migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà relazionali e promuovendo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà
- avviare programmi di *peer-education*
- partecipare ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati, favorendo il coinvolgimento delle famiglie
- favorire riflessioni in classe, anche mediante l'intervento di testimonial e la visione di film
- partecipare alla "giornata del rispetto" e ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
- monitoraggio continuo.

#### **c. La prevenzione terziaria**

La prevenzione terziaria, la cui finalità è il cd. “recupero anticipato dello studente, viene svolta dal consiglio di classe mediante azioni rivolte a singoli alunni i cui atteggiamenti e/o comportamenti sono ritenuti dai docenti del consiglio di classe prodromici di condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo o di rilevanza penale. Delle azioni da svolgere in tali casi è responsabile il coordinatore di classe che riferisce costantemente per iscritto al referente scolastico dell’area bullismo e cyberbullismo.

Il consiglio di classe è tenuto a:

- Osservare e monitorare i comportamenti a rischio dei potenziali bulli e delle possibili vittime
- condannare ogni atto di potenziale sopraffazione e intolleranza commesso dal potenziale bullo
- Inviare comunicazione alla famiglia del potenziale bullo, alla famiglia della potenziale vittima, al dirigente scolastico, al referente scolastico dell’area bullismo e cyberbullismo, allo psicologo del centro di informazione e consulenza presso la scuola, al counselor presso lo sportello di ascolto psicologico
- individuare semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che lo studente deve osservare
- adottare tutte le misure di prevenzione di condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo,
- potenziare le competenze emotive, sociali e relazionali del potenziale bullo attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva
- avviare programmi di *peer-education*
- partecipare ad incontri dedicati all’argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati, favorendo il coinvolgimento delle famiglie del potenziale bullo e della potenziale vittima
- favorire riflessioni in classe, anche mediante l’intervento di testimonial e la visione di film
- partecipare alla “giornata del rispetto” e ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
- monitoraggio continuo.

## **§ 8. L’intervento della scuola e i protocolli in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo**

Quando si viene a conoscenza di un episodio che potrebbe configurare un atto di bullismo o cyberbullismo, è indispensabile procedere ad informarne tempestivamente il dirigente scolastico. Di seguito viene esplicitato il protocollo da seguire.

### **PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti**

Soggetto responsabile: coordinatore di classe

Altri soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, Referente Bullismo/Cyberbullismo, docenti e educatori

Si procede con:

- Raccolta di informazioni sull’accaduto attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è necessario creare un clima di empatia, solidarietà e disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni; l’adulto è un mediatore in un contesto neutro
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

### **SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine**

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

### **TERZA FASE: azioni e provvedimenti**

- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe
- Supporto e protezione alla vittima evitando la vittimizzazione secondaria
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo
- Valutazione di un intervento personalizzato:

- obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;

- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:

- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);

- nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al questore un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta. L'ammonimento non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.

- in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori della Regione Sardegna.

- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha

a pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: [cyberbullismo@gpdp.it](mailto:cyberbullismo@gpdp.it).

### **QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio**

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

In conclusione le azioni da intraprendere quando si verificano episodi di bullismo o cyberbullismo sono di varia natura, perché toccano aspetti legati ai processi educativi, aspetti di natura disciplinare e aspetti legali che si possono così riassumere:

- a) accertamento dei fatti
- b) segnalazioni di eventuali reati perseguibili d'ufficio all'autorità giudiziaria;
- c) accertamenti relativi ad eventuali responsabilità degli adulti incaricati della vigilanza degli alunni
- d) attivazione delle compagnie assicuratrici
- e) apertura di procedimenti disciplinari a carico degli alunni responsabili di atti di bullismo e cyberbullismo
- f) interventi educativi e di supporto alla vittima

## **§ 9. Le sanzioni disciplinari scolastiche**

Principi fondamentali in ambito di responsabilità penale: principio di personalità della pena, finalità rieducativa delle pene proporzionate al reato commesso; principio di riserva di legge penale (solo la legge o altro atto normativo a questa equiparato può determinare reati e pene); e il principio di legalità e retroattività della legge penale (nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso); principio del favor rei; presunzione di conoscenza della legge penale e proporzionalità della pena.

L'art. 4 dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria stabilisce i principi generali circa i provvedimenti disciplinari irrogabili agli studenti, rinviando ai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche per l'individuazione dei comportamenti configuranti mancanze disciplinari e le relative sanzioni. In particolare:

- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
- la responsabilità disciplinare è personale
- nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità
- le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica
- le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale
- il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni
- nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto

con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica

- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo
- nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola
- le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le condotte sotto riportate in tabella, se opportunamente accertate, integranti condotte di bullismo e cyberbullismo vengono considerate mancanze disciplinari gravi o gravissime e conseguentemente sanzionate nel rispetto del vigente regolamento di disciplina d'istituto.

| <b>Infrazione</b>                                                  | <b>Condotta</b>                                                                                                                                     | <b>Sanzione</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Organo competente</b>                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Utilizzo non autorizzato del cellulare                             | L'alunno riceve chiamate o notifiche di messaggi                                                                                                    | Prima violazione: richiamo verbale.<br>Seconda violazione: richiamo scritto.<br>Terza violazione: nota disciplinare.                                                                             | Docente                                                |
|                                                                    | L'alunno utilizza il cellulare                                                                                                                      | Prima violazione: richiamo verbale.<br>Seconda violazione: richiamo scritto.<br>Terza violazione: nota disciplinare e sospensione di 2 giorni.                                                   | Docente<br>C.d.C.                                      |
|                                                                    | L'alunno utilizza il cellulare durante una verifica scritta                                                                                         | Nota disciplinare e sospensione di 2 giorni                                                                                                                                                      | Docente<br>C.d.C.                                      |
| Violazione della riservatezza delle persone in ambienti scolastici | L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, si procura, senza consenso degli interessati, foto, video e audio       | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 10 giorni                                                                                                                                                 | Docente<br>C.d.C.                                      |
|                                                                    | L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, diffonde a terzi, senza consenso degli interessati, foto, video e audio |                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| Bullismo fisico                                                    | Aggressione fisica                                                                                                                                  | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Bullismo verbale                                                   | Aggressione verbale                                                                                                                                 | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Bullismo relazionale                                               | Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo                                                                                     | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Bullismo sessuale                                                  | Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale                                                                                                      | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Bullismo discriminatorio                                           | Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia                                                                                            | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.                                                                           | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| <i>Flaming</i>                                                     | Aggressione verbale in un <i>social</i> o in un <i>forum</i>                                                                                        | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |

|                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Harassment</i>          | Aggressione verbale <i>one-to-one</i> in rete                                       | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.                                                                                           | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| <i>Cyberstalking</i>       | Atti persecutori in rete                                                            | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.                 | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| <i>Denigration</i>         | Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.                 | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| <i>Impersonation</i>       | Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche                         | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.                                                                                           | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| <i>Outing and trichery</i> | Propalazione di confidenze altrui attraverso la rete                                | Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva per fatti gravi nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| <i>Exclusion</i>           | Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete                               | Nota disciplinare e sospensione da 2 a 5 giorni                                                                                                                                                                  | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |

## **§ 10. Alcuni dati statistici generali**

Il 6 dicembre 2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso i dati del monitoraggio della "piattaforma Elisa" riferiti all'Anno Scolastico 2022/2023.

Al monitoraggio hanno preso parte 185.063 studenti e studentesse da 699 istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado (circa il 23% delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado del Paese) e 44.070 docenti afferenti a 1.909 istituzioni scolastiche statali primarie e secondarie di primo e secondo grado (circa il 22% di tutte le istituzioni scolastiche statali italiane).

Gli episodi di prepotenza tra pari continuano a coinvolgere un numero considerevole di studenti e studentesse, soprattutto nelle modalità "faccia a faccia". Invero, il 26,9% degli studenti e delle studentesse (21,5% in modo occasionale e 5,4% in modo sistematico) ha riportato di essere stato vittima di bullismo, mentre il 17,5% dei partecipanti ha dichiarato di aver preso parte attivamente a episodi di bullismo (14,7% in modo occasionale e 2,8% in modo sistematico).

Per quanto riguarda gli atti di cyberbullismo, invece, l'8% (6,5% in modo occasionale e 1,5% in modo sistematico) degli studenti e delle studentesse ha dichiarato di aver subito episodi di cyberbullismo, mentre il 7,2% (5,8% in modo occasionale e 1,4% in modo sistematico) ha riportato di aver preso parte attivamente a episodi del genere.

Dal confronto tra i dati relativi agli ultimi tre anni scolastici, i casi di bullismo e cyberbullismo appaiono piuttosto stabili nel tempo. Rileva, invece, un lieve aumento delle forme sistematiche e una lieve diminuzione delle forme occasionali.

Rileva, ancora, la forbice tra ciò che viene denunciato dagli studenti e dalle studentesse e ciò che viene percepito dai docenti: nelle scuole secondarie di secondo grado, infatti, i docenti hanno stimato che sia coinvolto nei fenomeni circa il 6% della popolazione studentesca, un dato lontano da quello riportato dagli allievi.

## § 11. Il questionario del Convitto Nazionale Canopoleno rivolto agli studenti

### Questionario anonimo per studenti

*Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano le prepotenze ripetute tra studenti. Le domande riguardano la tua vita a Scuola dall'inizio delle attività didattiche fino ad oggi. Ti chiediamo quindi di rispondere pensando a tutto questo periodo.*

*Ti ricordiamo che uno studente subisce prepotenze quando un altro studente o gruppi di studenti, anche di Classi diverse, si comportano ripetutamente in uno dei seguenti modi:*

- dicono cose cattive e spiacevoli;
- prendono in giro;
- offendono;
- escludono dal loro gruppo o non coinvolgono;
- danno calci, spinte, etc.;
- minacciano;
- dicono bugie o mettono in giro storie;
- inviano tramite web messaggi offensivi.

*Invece non si tratta di prepotenze quando due studenti, all'incirca della stessa forza, litigano verbalmente tra loro o vengono alle mani.*

*Ti saremmo molto grati se rispondessi con la massima sincerità.*

1) Quante volte hai subito prepotenze nel corso di quest'anno scolastico?

- a) Mai.
- b) Solo una volta o due.
- c) Diverse volte.
- d) Durante tutto l'anno scolastico.

2) Nel corso di questo anno scolastico

- a) Sei stato picchiato?
- b) Sei stato offeso?
- c) Sei stato preso in giro?
- d) Sei stato ignorato?
- e) Sei stato escluso dalle attività?
- f) Sei stato preso a calci e pugni?

- g) Sei stato spinto o strattonato?
- h) Ti hanno rubato o danneggiato gli oggetti?
- i) Sei stato insultato?

3) Hai preso parte ad episodi di prepotenza ripetuti nel corso di quest'anno scolastico?

- a) Mai.
- b) Solo una volta o due.
- c) Diverse volte.
- d) Durante tutto l'anno scolastico.

4) Hai assistito ad episodi di prevaricazione commessi da altri studenti nella tua Classe o a Scuola?

- a) Sì.
- b) No.

## § 11.2. I risultati del questionario

1) Quante volte hai subito prepotenze nel corso di quest'anno scolastico?

| Possibili risposte               | Percentuali |
|----------------------------------|-------------|
| Mai.                             |             |
| Solo una volta o due.            |             |
| Diverse volte.                   |             |
| Durante tutto l'anno scolastico. |             |

2) Nel corso di questo anno scolastico

| Possibili risposte                             | Percentuali |
|------------------------------------------------|-------------|
| Sei stato picchiato? Sì.                       |             |
| Sei stato offeso? Sì.                          |             |
| Sei stato preso in giro? Sì.                   |             |
| Sei stato ignorato? Sì.                        |             |
| Sei stato escluso dalle attività? Sì.          |             |
| Sei stato preso a calci e pugni? Sì.           |             |
| Sei stato spinto o strattonato? Sì.            |             |
| Ti hanno rubato o danneggiato gli oggetti? Sì. |             |
| Sei stato insultato? Sì.                       |             |

3) Hai preso parte ad episodi di prepotenza ripetuti nel corso di quest'anno scolastico?

| Possibili risposte | Percentuali |
|--------------------|-------------|
| Mai.               |             |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Solo una volta o due.            |  |
| Diverse volte.                   |  |
| Durante tutto l'anno scolastico. |  |

- 4) Hai assistito ad episodi di prevaricazione commessi da altri studenti nella tua Classe o a Scuola?

| Possibili risposte | Percentuali |
|--------------------|-------------|
| Sì.                |             |
| No.                |             |

## § 12. Facsimile “Prima segnalazione di (presunti) atti di bullismo e/o cyberbullismo”

Prima segnalazione di atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Cognome e nome di chi compila la segnalazione | _____ |
|-----------------------------------------------|-------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Data della segnalazione | _____ |
|-------------------------|-------|

|                                                                                              |                                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| La persona che ha segnalato l'episodio o gli atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è | la vittima                            | <input type="radio"/> |
|                                                                                              | un compagno della vittima             | <input type="radio"/> |
|                                                                                              | uno studente dell'Istituto            | <input type="radio"/> |
|                                                                                              | un genitore o il tutore della vittima | <input type="radio"/> |
|                                                                                              | altro                                 | <input type="radio"/> |
|                                                                                              | un anonimo                            | <input type="radio"/> |

|                                                                                            |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Cognome e nome dei (presunti) bulli e dei loro (presunti) gregari e classi di appartenenza | bullo    | _____ |
|                                                                                            | bullo    | _____ |
|                                                                                            | gregario | _____ |
|                                                                                            | gregario | _____ |
|                                                                                            | gregario | _____ |

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| Breve descrizione dell'episodio o degli atti di prepotenza subiti |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Quante volte gli episodi si sono ripetuti? | _____ |
|--------------------------------------------|-------|

La presente segnalazione compilata può essere consegnata, anche brevi manu, al coordinatore di classe, al docente referente dell'area bullismo e cyberbullismo, al dirigente scolastico o depositata, anche in forma anonima, presso una delle “cassette con il nodo blu” presenti a Scuola.